



N. 27
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA IN PRESENZA E A PORTE CHIUSE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2020 – INTEGRAZIONE

L'anno **DUEMILAVENTI**, questo giorno **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **9,30** nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	DOVANI	GIUSEPPE
4	MATERA	EMANUELA
5	BOSELLI	UMBERTO
6	ANTONIOLI	MICHELE
7	ELEUTERI	FILIPPO
8	IRTI	IVAN
9	RIGOLLI	MARCO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	PEZZA	VALENTINA
2	FANTINI	DEBORA
3	FREGHIERI	CRISTIAN
4	NEGRI	GIANLUCA

- Assiste il Vice Segretario Comunale **Dr. Massimo ampollini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **GIUSEPPE BERSANI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata integralmente la deliberazione C.C. n. 7 del 4 /06/2020, all'oggetto: IMU – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L' ANNO 2020;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con Legge n. 147/2013, sono abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Visto il Regolamento IMU 2020 come rettificato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n 26 ;

Vista la Nota pervenuta via PEC al protocollo n. 5059/2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo Fiscale, la quale ha evidenziato come non è più contemplata la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE). In precedenza tale facoltà era prevista dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011 come convertito dalla Legge n. 214/2011;

Considerato che la stessa nota ministeriale rileva che questo Ente non ha provveduto a determinare una specifica aliquota da applicare ai fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i così detti “**Beni Merce**”;

Viste le aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 7 del 4 /06/2020 come di seguito riportate:

- aliquota 4,50 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. A tali immobili si applica la detrazione ordinaria prevista per legge di €. 200,00;
- aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- aliquota 9,10 per mille per tutti i tipo di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;

Considerato che l'art. 1 comma 751 della Legge n. 160/2019, stabilisce che l'aliquota base dei **"Beni Merce"** è pari al 0,1 per cento e può essere diminuita fino all'azzeramento o aumentata fino allo 0,25 per cento;

Preso atto che per legge sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ritenuto opportuno applicare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti, in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato necessario adottare i provvedimenti richiesti dall'Ufficio Ministeriale, **abrogando l'assimilazione** prevista dalla deliberazione n. 7 del 4 /06/2020 come di seguito indicato:

“Ritenuto altresì applicare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai pensionati iscritti Aire in questo Comune, a condizione che la stessa sia l'unica abitazione di proprietà sul territorio nazionale e non risulti locata. Per tali

unità immobiliari è obbligo presentare apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla previgente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione";

Ritenuto altresì necessario come richiesto dall'Ufficio Ministeriale l'inserimento di una apposita aliquota IMU per i c.d. "**Beni Mercè**" come di seguito indicato:

"l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati c.d. "beni merce", costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

Preso atto che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC - IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 177 del Decreto Legge n. 34/2020;

Richiamato altresì l'art.5 D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - Consiglieri presenti e votanti | n. 9 |
| - Voti favorevoli | n. 7 |
| - Astenuti | n. 2 (<i>Irti – Rigolli</i>) |

D E L I B E R A

A) Di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

B) Di abrogare l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai pensionati **iscritti Aire** in questo Comune;

C) Di inserire l'aliquota dell' **1,00 per mille** per i fabbricati c.d. "**beni merce**", costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

D) Di integrare ed approvare le aliquote IMU 2020, che si ritengono valide ed efficaci ai sensi di legge con decorrenza dal 1° Gennaio 2020, come di seguito specificato:

- aliquota pari al 4,50 per mille all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze in quanto non soggette ad esclusione IMU. A tali immobili si applica la detrazione ordinaria prevista per legge di €. 200,00;
- aliquota pari allo 10,60 per mille per le seconde case e le relative pertinenze, siano le stesse locate o a disposizione del contribuente;
- aliquota pari allo 10,60 per mille applicata al 50% dell'imponibile, per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro

il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune;

- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione di quelli classificati in categoria D/5;
- aliquota 7,60 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3;
- aliquota 10,40 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5;
- aliquota pari al zero per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 9,10 per mille per tutti i tipi di altri immobili: terreni, aree edificabili e fabbricati diversi da quelli indicati in precedenza;
- **aliquota 1,00 per mille per i c.d. “Beni Merce”** ossia i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

di pubblicare la presente deliberazione:

- sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF;
- sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

di dare la più ampia diffusione al presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 9
- Voti favorevoli	n. 7
- Astenuti	n. 2 (<i>Irti – Rigollì</i>)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2020 – INTEGRAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. **27** del **28.11.2020**

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
03 12 2020

Addi 03 12 2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 03 12 2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
